

Riduzione contributiva per il settore edile ex art. 29, della legge n. 341/1995 - Aggiornamento

4 Ottobre 2010

Come noto, l'art. 1, comma 51, della legge n. 247/2007, ha previsto una serie di novità relativamente all'applicazione dello sconto dell'11,50% in edilizia tra cui, in particolare, quella che stabilisce che decorsi 30 giorni dal termine per l'emanazione del decreto interministeriale, 31 luglio di ciascun anno, le imprese edili possano utilizzare la riduzione contributiva fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

In virtù del meccanismo automatico di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente, si ricorda, anche alla luce di alcune informali indicazioni ottenute dall'Ance da parte del Ministero del Lavoro e dell'Inps, che confermano l'imminente pubblicazione del decreto in oggetto, che le imprese interessate potranno calcolare l'importo del beneficio già con riferimento al mese di settembre 2010 da applicare sulle denunce del mese di ottobre.

Si fa riserva di fornire puntuali indicazioni per ciò che concerne la pubblicazione del decreto interministeriale, attualmente sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, nonché delle circolari operative dell'Inps e dell'Inail.

[2886-Allegato.pdf](#)[Apri](#)